

## QUESITO

ORDINE DI PROVENIENZA: Ordine degli Avvocati

OGGETTO: 3 – cause di inammissibilità

Causa di inammissibilità in caso di pendenza di procedimento, accessi, verifiche etc. in capo ad un concorrente nel reato o ad un soggetto solidalmente obbligato in via tributaria (art. 5 quater, comma 2 DL. 167/90)

QUESITO: Opera anche se il contribuente non ne è effettivamente a conoscenza?

SOLUZIONE PROPOSTA: Dovrebbe prevalere il dato di effettiva conoscenza da parte del contribuente della suddetta pendenza e ciò in ossequio ai principi generali della disciplina

### **Risposta Direzione regionale**

La questione è stata affrontata all'interno della circolare del 16 luglio 2015, n. 27.

Fermo restando che l'obbligo di evidenziare la sussistenza di una causa ostativa è un obbligo specifico del contribuente che partecipa al programma di *voluntary disclosure*, *“mentre non sussistono dubbi nelle ipotesi in cui il provvedimento tributario o penale sia stato ricevuto dal medesimo soggetto che vuol aderire alla procedura in argomento, più incerta appare l'interpretazione della norma nella parte in cui prevede che l'inammissibilità operi anche nel caso in cui tali provvedimenti siano conosciuti da soggetti solidamente obbligati in via tributaria o dai concorrenti nel reato.*

*Infatti, in tali casi, non essendovi coincidenza soggettiva tra il soggetto che richiede l'accesso alla procedura e chi ha avuto la formale conoscenza del provvedimento suscettibile di determinare la inammissibilità alla stessa, l'effettiva conoscenza della causa ostativa da parte dell'istante non è certa, potendo essere lo stesso ignaro.*

*Al riguardo si ritiene che, nel rispetto dei principi di lealtà e di garanzia che devono improntare i rapporti tra fisco e contribuente, la norma introduce una presunzione di conoscenza che non deve essere considerata in senso assoluto”.*

Deve pertanto concludersi che il contribuente non a conoscenza della presenza di una causa ostativa può presentare regolare istanza di *voluntary*.

Rimane comunque indiscusso che l'Ufficio potrà eccepire la sussistenza della causa di inammissibilità laddove nel corso dell'istruttoria dovessero emergere elementi comprovanti l'effettiva conoscenza (anche non formale) da parte del contribuente.